

Legge regionale 11 agosto 2009 , n. 16 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

**Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.**

**Art. 17**

*(Provvedimenti attuativi)*

**1.** Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti:

**a)** i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all'articolo 15, comma 1;

**b)** i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all'articolo 15, comma 2, lettera a);

**c)**

( ABROGATA )

(1)

**2.** Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all'articolo 16.

Note:

**1** Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 7, comma 7, L. R. 12/2018